## Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda basata sull'articolo 272 TFUE, l'Epsilon ritiene che le conclusioni formulate dai revisori e avallate dalla Commissione europea che si riferiscono ai costi del personale dichiarati per l'esecuzione dei progetti BRISEIDE, SMART-ISLANDS e i-SCOPE siano erronee. Più in particolare, l'Epsilon afferma che non è stata commessa alcuna irregolarità riguardo al sistema di registrazione del tempo, al calcolo delle ore di produzione e della tariffa oraria, all'assenza di fattura per il lavoro dei proprietari e alla circostanza che gli accordi conclusi con i consulenti interni non erano stati registrati presso l'ufficio delle imposte. In ogni caso, qualsiasi errore di scarsa importanza riguardante l'adempimento di tali contratti non può essere considerato come un errore di natura sistematica.

Inoltre, l'Epsilon contesta le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per l'esecuzione dei progetti i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE, finanziati dall'UE, e ritiene che esse siano giuridicamente prive di fondamento.

Infine, l'Epsilon chiede un risarcimento pecuniario per il danno materiale e morale da essa subito a causa delle decisioni della Commissione.

A sostegno della domanda basata sull'articolo 263 TFUE, l'Epsilon chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione di inserire l'Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), per l'asserita natura potenzialmente sistematica degli errori commessi nell'esecuzione dei summenzionati progetti. La ricorrente ritiene che tale decisione violi il principio di proporzionalità e i diritti della difesa.

# Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you) (Causa T-480/16)

(2016/C 402/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

## Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Berger, M. Wolter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Amedei Srl (Pontedera, Italia)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio UE figurativo contenente gli elementi denominativi «For you» — Domanda di registrazione n. 12 267 571

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 851/2015-5

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione n. B 2 342 452 presentata contro la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 267 571;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO.

### Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

## Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic) (Causa T-620/16)

(2016/C 402/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

#### Parti

Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Idealogistic» — Domanda di registrazione n. 12 318 234

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2016 nel procedimento R 1435/2015-4

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- in subordine, riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha erroneamente confermato la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione del marchio 012318234 per i servizi «consigli nell'ambito della logistica, quali scelta di itinerari, stabilimento di magazzini e scelta di mezzi di trasporto»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

## Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.

(Causa T-625/16)

(2016/C 402/61)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)